Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1992
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	105	31.12.1994
►**M2**	Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio del 27 marzo 1995	L 73	13	1.4.1995
►**M3**	Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio del 4 marzo 1996	L 59	3	8.3.1996
►**M4**	Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996	L 333	4	21.12.1996
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997	L 351	11	23.12.1997
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio del 20 luglio 1998	L 210	23	28.7.1998
►**M7**	Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999	L 83	10	27.3.1999
►**M8**	Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio del 19 giugno 2000	L 154	2	27.6.2000
►**M9**	Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002	L 84	4	28.3.2002
►**M10**	Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	1	16.5.2003
►**M11**	Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio del 17 dicembre 2003	L 345	17	31.12.2003

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;

considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;

considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;

([1]) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 10.
([2]) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.
([3]) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.

▼B

considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;

considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;

considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;

considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]);

considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

([1]) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

▼B

considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ([1]) al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

— un regime di premi;

— misure di orientamento e di contenimento della produzione;

— un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a) Flue cured:

Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b) Light air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;

c) Dark air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;

d) Sun cured:

Tabacchi essiccati al sole;

e) Fire cured:

Tabacchi essiccati al fuoco;

f) Basma (sun cured);

g) Katerini (sun cured);

h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.

TITOLO I

Regime di premi

Articolo 3

▼M6

1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

▼M7

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.

([1]) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

▼B

3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

2. L'importo del premio è fissato:

a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

▼M6

Articolo 4 bis

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.

▼B

Articolo 5

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

b) sussistenza di requisiti qualitativi;

c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

▼M6

Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— «produttori»: i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

— «impresa di prima trasformazione»: qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce,

▼M6

in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

— «prima trasformazione del tabacco»: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

— impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

— impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

— l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

▼M9

5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

▼M6

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

— la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

— i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

— gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

— l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;

— la determinazione della parte variabile del premio;

— le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

— le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;

— l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.

▼B

TITOLO II

Regime di contenimento della produzione

▼M6

Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

▼M6

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

4. ►M8 Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà. ◄

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellate di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 23.

▼M9

5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

▼M6

Articolo 10

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

▼M6

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

L'aiuto specifico di cui all'articolo 4bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

▼M9

Articolo 13

▼M11

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato «fondo») finanziato mediante una ritenuta pari a:

— 2 % del premio per il raccolto 2002,

— 3 % del premio per i raccolti 2003 e 2004.

▼M9

2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

b) nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

▼M6

Articolo 14

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8.

2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.

Articolo 14 bis

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

— la fissazione del livello dell'aiuto specifico,

— la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico,

— le condizioni per il riconoscimento dell'associazione,

— l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite all'articolo 12, paragrafo 1,

— la fissazione del prezzo di riscatto delle quote, che non deve essere tale da incoraggiare l'uscita eccessiva di produttori dal settore,

— la definizione sulla base di una proposta dello Stato membro delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote, che non possono riguardare più del 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro,

— la definizione di un periodo, che non può superare quattro mesi, intercorrente tra l'intenzione manifestata dal singolo produttore di

▼M6

vendere la sua quota e l'effettivo riscatto; durante questo periodo lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita affinché altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

▼M1

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 16

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16 bis

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

▼M6

TITOLO V

Misure di controllo

Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.

3. Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di controllo possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:

— abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione;

— possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;

— possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;

— dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo d'acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;

— controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo d'acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;

— controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.

5. Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

▼B

Articolo 18

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

▼M6

Articolo 20

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

▼B

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

▼B

Articolo 22

È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M10

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ([1]).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

▼M6

Articolo 26

Anteriormente al 1º aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

▼B

Articolo 27

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare il passaggio dal regime del regolamento (CEE) n. 727/70 a quello del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

▼M6

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1636/98 ([2]) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

▼B

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 23.

▼B

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO

I. FLUE CURED

Virginia

Virgin D e ibridi derivati

Bright

II. LIGHT AIR CURED

Burley

Badischer Burley e ibridi derivati

Maryland

III. DARK AIR CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Paraguay e ibridi derivati

Dragon vert e ibridi derivati

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero e ibridi derivati

Rio Grande e ibridi derivati

Forchheimer Havanna IIc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Gojano

Ibridi di Geudertheimer

Beneventano

Brasile Selvaggio e varietà simili

Burley fermentato

Havana

IV. FIRE CURED

Kentucky e ibridi derivati

Moro di Cori

Salento

V. SUN CURED

Xanti-Yakà

Perustitza

Samsun

Erzegovina e varietà simili

Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

Kaba Koulak non classico

Tsebelja

Mavra

▼B

VI. Basmas

VII. Katerini e varietà simili

VIII. Kaba Koulak Classico

Elassona

Myrodata Agrinion

Zichnomyrodata